

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2012 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 2019****sulle deroghe ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14 del suo regolamento (CE) n. 29/2009, la Commissione esamina le richieste, presentate dagli Stati membri, di deroga ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, per le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile arrivati alla fine del ciclo di produzione e prodotti in numero limitato e per le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile di concezione obsoleta, per i quali i costi di riprogettazione sarebbero sproporzionati.
- (2) Le deroghe dovrebbero tenere conto dell'obiettivo, formulato nel considerando 8 del regolamento (CE) n. 29/2009, che almeno il 75 % dei voli sia dotato di apparecchiature per il collegamento dati.
- (3) La Commissione ha ricevuto le richieste di deroga degli Stati membri e ha consultato le parti in causa. A seguito dell'esame di tali richieste, svolto dalla Commissione in base ai criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 29/2009, è opportuno concedere deroghe.
- (4) La Commissione ha riesaminato in base ai criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 29/2009 le deroghe concesse a norma della decisione C(2011) 2611 definitivo della Commissione, del 20 maggio 2011, sulle esenzioni ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 e a norma della decisione di esecuzione C(2011) 9074 definitivo della Commissione, del 9 dicembre 2011, sulle deroghe ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009. Sentite le parti in causa, la Commissione ha ritenuto necessario consolidare tali atti in un'unica decisione di esecuzione. È pertanto opportuno abrogare la decisione C(2011) 2611 definitivo e la decisione di esecuzione C(2011) 9074 definitivo.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti combinazioni di tipi/modelli di aeromobile sono esentate in via permanente dal rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 29/2009:

- a) le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell'allegato I;
- b) le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell'allegato II, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020.

⁽¹⁾ G.U.L. 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ G.U.L. 13 del 17.1.2009, pag. 3.

Articolo 2

Le seguenti combinazioni di tipi/modelli di aeromobile sono esentate fino al 5 febbraio 2022 dal rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 29/2009:

- a) le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell'allegato II, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta il 5 febbraio 2020 o successivamente a tale data;
- b) le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell'allegato III.

Articolo 3

La decisione C(2011) 2611 definitivo e la decisione di esecuzione C(2011) 9074 definitivo sono abrogate.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA a)

Tipo/serie/modello di aeromobile	Fabbricante	Codice designatore ICAO del tipo
AN-12 tutti	Antonov	AN12
AN-124 100	Antonov	A124
IL-76 tutti	Ilyushin	IL76
A300 tutti	Airbus	A30B A306 A3ST
A310 tutti	Airbus	A310
A-319/-320/-321 con certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta dal 1° gennaio 1995 al 5 luglio 1999 incluso	Airbus	A319 A320 A321
A340 tutti	Airbus	A342 A343 A345 A346
A318-112	Airbus	A318
AVROLINER (RJ-100)	AVRO	RJ1H
AVROLINER (RJ-85)	AVRO	RJ85
BA146-301	British Aerospace	B463
B717-200	Boeing	B712
B737-300	Boeing	B733
B737-400	Boeing	B734
B737-500	Boeing	B735
B747-400	Boeing	B744
B757-200	Boeing	B752
B757-300	Boeing	B753
B767-200	Boeing	B762
B767-300	Boeing	B763
B767-400	Boeing	B764
MD-82	Boeing	MD82
MD-83	Boeing	MD83
MD-11 tutti	Boeing	MD11
CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)	Bombardier	CRJ1/CRJ2
Dornier 328-100	Dornier	D328
Dornier 328-300	Dornier	J328

Tipo/serie/modello di aeromobile	Fabbricante	Codice designatore ICAO del tipo
Fokker 70	Fokker	F70
Fokker 100	Fokker	F100
Serie King Air (90/100/200/300)	Beechcraft	BE9L BE20 B350
Hercules L-382-G-44K-30	Lockheed	C130
SAAB 2000/SAAB SF2000	SAAB	SB20

ALLEGATO II

DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA b), E ALL'ARTICOLO 2, LETTERA a)

Tipo/serie/modello di aeromobile	Fabbricante	Codice designatore ICAO del tipo
A330 serie 200/300	Airbus	A332/A333
Global Express/5000 BD-700-1A10/1A11	Bombardier	GLEX/GL5T
CL-600-2C10 (CRJ-700)	Bombardier	CRJ7
C525C, CJ4	Cessna	C25C
C560XL (Citation XLS+)	Cessna	C56X
Falcon 2000 tutti	Dassault	F2TH
Falcon 900 tutti	Dassault	F900
EMB-500 (Phenom 100)	Embraer	E50P
EMB-505 (Phenom 300)	Embraer	E55P
EMB-135BJ (Legacy 600)	Embraer	E35L
EMB-135EJ (Legacy 650)	Embraer	E35L
EMB-145 (135/140/145)	Embraer	E135 E145, E45X
PC-12	Pilatus	PC12

ALLEGATO III

DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA b)

Tipo/serie/modello di aeromobile	Fabbricante	Codice designatore ICAO del tipo
A318 (ACJ)	Airbus	A318
A319 (ACJ)	Airbus	A319
A320 (ACJ)	Airbus	A320
A321 (ACJ)	Airbus	A321
B737-700IGW (BBJ)	Boeing	B737
B737-800 (BBJ2)	Boeing	B738
B737-900ER (BBJ3)	Boeing	B739
B767-300F	Boeing	B763
ERJ 190-100ECJ	Embraer	E190